

REGOLAMENTO (CEE) N. 1371/90 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4054/89 che ripartisce, per il 1990, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia e del regolamento (CEE) n. 4052/89 che stabilisce, per il 1990, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4054/89⁽²⁾ ripartisce tra gli Stati membri, per il 1990, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Groenlandia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4052/89⁽³⁾ fissa per il 1990 alcune misure per la conservazione e gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi registrate nelle isole Færøer;

considerando che, in seguito alle consultazioni avute tra la Comunità e il governo locale delle isole Færøer concernenti le relazioni di pesca per il 1990, è stato deciso di scambiare dei contingenti di cattura di gamberetti tra le acque ad est e ad ovest della Groenlandia;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizioni

in cui tale contingente di cattura può essere utilizzato dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cifre che si riferiscono ai gamberetti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 4054/89 sono sostituite da quelle dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Le cifre che si riferiscono ai gamberetti nell'allegato I.2 del regolamento (CEE) n. 4052/89 sono sostituite da quelle dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 55.